

Allegato n. 2

PROGETTO

Pianificazione Operativa Territoriale

**Schema di regolamentazione dell'Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere**

(Agg. 18 Aprile 2012)

Fammas
Art-f-

Benti Oterisano
Plus

M

Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (ai sensi del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - T.U. apprendistato)

Art. 1

Articolazione del sistema regionale dell'offerta formativa per le competenze di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. La Regione disciplina il sistema dell'offerta formativa regionale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato.
2. L'offerta formativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturata in forma modulare e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all'azienda, come definite ai successivi commi 3 e 4.
3. Per formazione interna si intende la formazione di cui al comma 1, definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell'azienda.
4. Per formazione esterna si intende la formazione di cui al comma 1, definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento.
5. La formazione, interna o esterna all'azienda, può essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Art. 2

Monte ore, contenuti e caratteristiche organizzative della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. L'articolazione delle ore della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è determinata in moduli per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio.
2. E' fatta salva la possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore a quanto definito al comma 1, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, dal tutore o referente aziendale nella definizione del Piano Formativo Individuale, previa concertazione sindacale.
3. Con determinazione della Direzione competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. In prima applicazione, essi sono definiti nei Decreti Dirigenziali nn. 20544 e 20546 del 16/11/2009 di approvazione dell'offerta formativa di formazione continua e dell'offerta formativa.
4. Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore formative di cui al comma 1 sono realizzate nel primo triennio o concentrandole in uno o due anni sulla base

delle esigenze formative del lavoratore

5. Il percorso di formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere è svolto sulla base del Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto dal datore di lavoro in relazione al profilo professionale di riferimento definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167. Sarà successivamente definita da parte della Regione Calabria apposita convenzione con gli Enti Bilaterali relativa al rilascio da parte di questi ultimi del parere di conformità del Piano Formativo Individuale, pur non rivestendo tale parere carattere autorizzatorio.
6. Il PFI, sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato e deve essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto come stabilito dallo stesso decreto legislativo.
7. Il PFI definisce il percorso formativo dell'apprendista e gli obiettivi formativi in termini di competenze, articolate in:
 - a) competenze tecnico-professionali e specialistiche di cui all'art. 4, comma 2 del D.lgs n. 167/2011;
 - b) competenze di base e trasversali, secondo l'offerta regionale disponibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011, per un monte complessivo di formazione non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Art. 3

Modalità di realizzazione della formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011 è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:

- svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuata mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino, in via di definizione;
- garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale;
- impartita da formatori, interni o esterni all'impresa;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- realizzata individuando come aree formative indispensabili quelle della sicurezza e della normativa sulla contrattualizzazione.

2. Al fine di realizzare la formazione interna, l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche del comma 1, può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

Art. 4

Modalità di realizzazione della formazione esterna, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione esterna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento.
2. La Regione individua le risorse di cui al comma 1, l'ammontare del contributo pubblico, i soggetti idonei e disponibili all'erogazione delle attività formative esterne all'impresa, nonché le procedure attuative per l'erogazione della formazione, attraverso procedura di evidenza pubblica.
3. L'esito delle procedure di cui al comma 2 costituisce l'offerta formativa esterna per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Art. 5

Libretto Formativo del cittadino e Certificazione delle competenze

1. La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del d. lgs. 276/2003 e s.m.e.i.. della formazione tecnico-professionale effettuata dall'apprendista e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.
2. Le modalità di certificazione delle competenze acquisite saranno definite dalla Regione tenendo conto degli standard di certificazione definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6 del D.lgs. 167/2011.

Art. 6

Tutore o Referente aziendale

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali.
2. La formazione del tutore o referente aziendale è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze essenziali quali:
 - a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
 - b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
 - c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
 - d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di

pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

3. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato.

Articolo 7

Osservatorio regionale dell'apprendistato

La Regione Calabria istituirà presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato

Antonio F. Antonio F. Lameri
N P